

**CONVENZIONE PER ADESIONE A CARATTERE NON ONEROSO PER _____
A CONDIZIONI AGEVOLATE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**

Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito denominato "Convenzionata", "AQP" o "Azienda accettante"), con sede in Bari, Via Salvatore Cognetti, n. 36, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00347000721, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dal Presidente, Dott. Roberto Venneri, domiciliato per la carica al suddetto indirizzo;

E

la società/Ente/soggetti con diversa natura giuridica (di seguito Proponente) _____ con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____, partita Iva n. _____ iscrizione R.E.A. n. _____, in persona del proprio rappresentante legale *pro tempore* _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, di seguito indicate, congiuntamente, come le parti

PREMESSO CHE

- Acquedotto Pugliese S.p.A., mediante l'Avviso pubblico pubblicizzato nell'apposita sezione "Società trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori" del proprio sito istituzionale, ha manifestato di voler acquisire proposte di convenzionamento di persone fisiche/giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose e senza carattere di esclusiva, volte ad offrire ai dipendenti in servizio presso la Convenzionata e i loro familiari, nonché, _____ (di seguito "Beneficiari").
- il proponente ha proposto una convenzione non onerosa avente ad oggetto _____ a favore dei Beneficiari (all. A), escludendo comunque qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura, anche di natura economica, a carico dell'Azienda accettante;
- ai fini della presente convenzione, l'Area People Care e AQP Academy di AQP, nell'ambito delle proprie competenze, è preposto a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime da parte delle Presidenza sopracitata, nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse dell'Azienda accettante ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;
- la Direzione Legale di AQP ha fornito parere favorevole.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Resta inteso che in caso di dubbi interpretativi dei predetti documenti prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

Art. 2

Il Proponente (società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica) _____ si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo, anche con espresso confronto con le condizioni normalmente applicate ai non beneficiari, e/o nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nella Proposta commerciale, che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

Art. 3

Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso le sedi di AQP ed i loro familiari e _____.

L'appartenenza alla Convenzionata verrà attestata unicamente mediante l'esibizione del badge, riportante il logo e l'intestazione di Acquedotto Pugliese S.p.A., nonché la foto e il nominativo del dipendente.

Art. 4

Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della

Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa all'offerta più vantaggiosa, senza che AQP ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo.

AQP aggiungerà e pubblicherà, sulla propria intranet aziendale e con le modalità previste nell'Avviso, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in melius, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Art. 5

Il Proponente, in relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli offerti in Convenzione, che siano stati già erogati da parte del medesimo a favore di un Beneficiario e siano tutt'ora in essere, si impegna ad evitare disparità di trattamento e a consentire, per la residua durata del servizio l'eventuale rinegoziazione del prezzo e delle altre condizioni che si è impegnato ad assicurare in generale ai Beneficiari, ai sensi della presente Convenzione.

Art. 6

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, la Convenzionata provvederà a divulgare - sulla propria piattaforma interna (intranet) e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

In particolare, la Convenzionata potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito intranet, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere all'Azienda accettante, entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione. La pubblicità della Convenzione è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore del Ministero, di tutto il materiale informativo occorrente. L'Azienda accettante, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 4 e 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute e approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Sarà cura dell'Azienda accettante aggiornare, in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti.

Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità previste nell'Avviso.

Art. 7

Il Proponente, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4, prima di modificare, in qualsiasi momento e in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà ricevere autorizzazione scritta da parte dell'Azienda accettante.

Art. 8

La stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente a utilizzare il logo e il nome di Acquadotto Pugliese S.p.A., per nessuna finalità e, in particolare, per finalità commerciali e/o pubblicitarie.

Art. 9

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 10

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Azienda accettante, tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 11

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nella Proposta commerciale, da intendersi quale parte integrante della presente Convenzione.

Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda accettante, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nella medesima Proposta commerciale.

Art. 12

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.

AQP si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, la Convenzionata si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

- il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Azienda accettante al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base a una situazione sopravvenuta;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Azienda accettante e Proponente;
- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative di AQP.

Art. 13

I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'Azienda accettante e avrà la durata di _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare l'Azienda accettante all'indirizzo di posta elettronica acquedotto.pugliese@pec.aqp.it comunicando le nuove condizioni economiche praticate.

L'Azienda accettante, ai fini di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno _____, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta.

Il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 14

È espressamente accettato e convenuto che, in capo ad AQP, non potrà assolutamente gravare alcun onere e/o impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

Art. 15

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie e informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali, anche quelli eventualmente appartenenti a categorie particolari ex art. 9 Regolamento UE, saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, applicando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal citato Regolamento UE. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare autonomo per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso e in conformità con l'informativa resa da ognuna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, che l'altra Parte si impegna sin d'ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne. Ciascuna Parte infine si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per

alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

Art. 16

Agli effetti della presente Convenzione, AQP elegge il proprio domicilio in Bari, Via Salvatore Cognetti, n. 36, e il Proponente presso la propria sede legale in _____.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà, quindi, indirizzata:

- quanto ad AQP: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
- quanto al Proponente: _____.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per AQP

Per il Proponente
